

Criteria ed indirizzi per il Trasferimento temporaneo di attività produttive danneggiate dal sisma del 06 aprile 2009 e successivi movimenti tellurici

Tutti i titolari di attività di cui al successivo art. 1, i cui locali sono stati dichiarati inagibili a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e successivi movimenti tellurici hanno la facoltà di trasferire la propria attività in altri locali dichiarati agibili con le condizioni e prescrizioni che seguono.

Art. 1 Destinatari

- Le presenti disposizioni si applicano alle seguenti attività in precedenza già autorizzate:
 - a) Alle attività di vicinato ed alle medie strutture di vendita aventi Superficie di vendita inferiore a 600 mq., cui alla L.R. 11/2008;
 - b) alle rivendite di giornali e riviste;
 - c) alle attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) alle attività artigianali;
 - e) alle attività economiche di cui al T.U.L.P.S., quali sale giochi, tipografie, rimesse per noleggio e simili;
 - f) alle attività produttive in genere, ex DPR 447/98;
 - g) associazioni senza scopo di lucro ed altre attività strettamente affini alle precedenti, nonché studi professionali;

Art. 2 – Trasferimento dei locali ove si svolge l’attività e locali annessi:

- Le attività di cui all’art. 1 possono essere trasferite temporaneamente in altri locali dichiarati agibili, anche in deroga alla destinazione urbanistica, ad esclusione delle attività che si svolgono oltre le ore 21 in edifici con destinazione d’uso abitativo;
E’ altresì ammesso il trasferimento delle attività ricomprese nella elencazione di cui all’art. 1, purché nel rispetto dei vincoli esistenti, in manufatti provvisori:
 - a) Ubicati, in area pertinenziale di stabilimenti produttivi già adibiti ad una delle attività di cui all’art. 1;
 - b) Ubicati in area privata ricomprese nelle zone B C D F del territorio comunale;
 - c) Ubicati su aree ricomprese nelle zone di PRG disciplinate dagli artt. dal 61 al 65 (zona agricola);
- I manufatti stessi dovranno rispettare la distanza dai confini, strade e fabbricati come da norme in vigore e dovranno essere realizzati nel rispetto della norme di sicurezza, igienico-sanitarie ed ambientali;
- Restano fatte salve le aree comunque individuate per le finalità della Protezione Civile.

Art. 3- Condizioni

- Il trasferimento dell’attività, contemplate all’art. 1, è consentito a condizione che i locali risultino dichiarati inagibili ovvero i locali risultino ricadere in vie e/o aree totalmente o parzialmente interdette al transito veicolare o pedonale;
- Le condizioni di cui sopra debbono risultare dipendenti dagli eventi sismici.

Art. 4 – Semplificazione amministrativa

- Le domande di trasferimento sono inoltrate allo Sportello Unico per le Attività Produttive e sono esentate dal pagamento degli oneri istruttori e diritti di segreteria. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive acquisisce, in una Conferenza permanente, entro 15 gg., i pareri degli Uffici: Edilizia, Traffico, Tutela Paesaggistica, Commercio, Opere Pubbliche, ASL e VV.F. ove richiesto, e rilascia il provvedimento unico di presa d’atto dell’installazione e del trasferimento dell’attività relativa.
- Il provvedimento di cui sopra non determina assunzione di alcun diritto urbanistico ad emergenza superata.

Art. 5 - Durata e validità

Le presente norme rivestono carattere di eccezionalità e pertanto le installazioni autorizzate e/o i mutamenti di destinazione d’uso consentiti sono ad esclusivo carattere provvisorio ed hanno natura di precarietà, potranno essere mantenuti per un periodo di mesi 36 salvo ulteriori proroghe. Ad emergenza superata le installazioni autorizzate dovranno essere rimosse a cura e spese del proprietario ed i mutamenti di destinazione d’uso dovranno essere ripristinati all’originaria destinazione urbanistica.